



il Direttore

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV**

Protocollo Generale - U

N. 0007677

del 23/05/2018



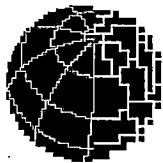
Gestione WEB

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Sezione
Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il Coordinamento
delle attività a Supporto della Ricerca
Alla Dott.ssa Ilaria ISOLA
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 584/2018 del 14/05/2018 – Allegato O al Verbale n. 03/2018 concernente: Accordo di collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa.

Tullio PEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 584/2018

Allegato O al Verbale n. 03/2018.

Oggetto: Accordo di collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Università di Pisa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015*";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera n. 424/2017 del Consiglio di Amministrazione, in data 15 settembre 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 27 del 02 febbraio 2018 in particolare l'art. 8 comma 6 lettera f) il quale prevede che il CdA*delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*;
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 503 del 14/10/2016 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere l'Accordo di collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Università di Pisa;
- **CONSIDERATO** che le Parti, con il presente Accordo, istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a garantire il conseguimento dell'interesse pubblico nella ricerca scientifica;
- **VISTI** i pareri favorevoli dei Direttori di Sezione e di Dipartimento;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente, alla definizione, nonché alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Università di Pisa (all.1).

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 14/05/2018

La segretaria verbalizzante
(Avv. Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA FINALIZZATO
ALLO STUDIO DEL CLIMA E DEGLI EVENTI ESTREMI E ALLA
MODELLIZZAZIONE DI EVENTI ALLUVIONALI

tra

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, (di seguito denominato "INGV"), con sede a Roma in Via di Vigna Murata 605, Codice fiscale n. 06838821004, rappresentato dal Presidente Prof. Carlo Doglioni, in qualità di legale rappresentante, sottoscrive digitalmente il presente Accordo in adempimento alla Delibera.....

e

il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Università di Pisa (di seguito denominato "Dipartimento"), con sede in Pisa, Via Santa Maria 53, Codice Fiscale 80003670504, Partita IVA 00286820501, nella persona del Direttore del Dipartimento, Prof. Sergio Rocchi, in qualità di legale rappresentante, sottoscrive digitalmente il presente Accordo in adempimento al Provvedimento di urgenza

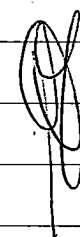
nel seguito congiuntamente indicati come "Parti".

PREMESSO CHE:

- le Parti, nell'ambito del Progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sul tema "Clima ed eventi alluvionali estremi in Versilia: integrazione innovativa di nuove tecniche geoarcheologiche, geomorfologiche, geochimiche e simulazioni numeriche" sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata allo studio degli speleotemi per ricostruzioni paleoclimatiche e studi modellistici previsionali su eventi alluvionali estremi;



	• è interesse delle Parti continuare ricerche condivise su questo argomento e formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;	
	• L'INGV è un Ente di ricerca che comprende nel suo mandato istituzionale il perseguimento di obiettivi di osservazione dei fenomeni e di sviluppo delle conoscenze scientifiche sul Sistema Terra nel suo complesso;	
	• L'INGV ha tra i suoi obiettivi i) attività di ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito delle Geoscienze, con particolare riguardo alla Sismologia, Vulcanologia e alle tematiche ambientali; ii) attività di promozione e divulgazione della conoscenza scientifiche;	
	• il Dipartimento è una struttura scientifica di base dell'Università di Pisa deputata alla promozione, alla divulgazione e all'organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito dei settori di ricerca delle Scienze della Terra;	
	• Il Dipartimento possiede un insieme di competenze relative a analisi geomorfologiche geoarcheologiche e geochimiche isotopi stabili;	
	• Sulla base della Legge 241/1990, art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni", "le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – PREMESSE	
	Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	




Accordo e si intendono integralmente riportate nel presente articolo.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Le Parti intendono realizzare un Progetto comune finalizzato allo studio di speleotemi per ricostruzioni paleoclimatiche, allo studio topografico dettagliato di aree soggette ad alluvioni per l'individuazione di aree esposte ad una maggior pericolosità idraulica e alla modellistica su eventi alluvionali estremi.

ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

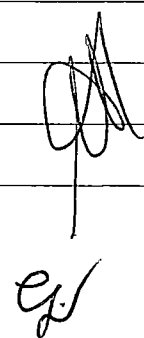
Le Parti mettono a disposizione e a supporto del Progetto le proprie competenze tecniche e scientifiche e le proprie risorse umane, in funzione degli obiettivi individuati all'art. 2 del presente Accordo.

In particolare, l'INGV si impegna allo svolgimento delle seguenti attività: 1) campionamento in situ, 2) microcampionamento degli speleotemi 3) analisi petrografica degli speleotemi, 4) utilizzo software per modellistica ambientale.

Il Dipartimento si impegna allo svolgimento delle seguenti attività: 1) studio geomorfologico geoarcheologico e geologico applicato dei bacini idrici di interesse; si impegna, inoltre, attraverso il suo laboratorio di Paleoclimatologia a fornire 2) analisi di isotopi stabili; 3) Analisi geochimiche (elementi in tracce) su campioni selezionati.

ART. 4 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE

Il presente Accordo decorrerà dalla data della sua stipula, e avrà durata biennale. Le attività del Dipartimento verranno eseguite presso la sede del Dipartimento indicata nelle premesse. Le attività dell'INGV saranno svolte presso la Sede della Sezione INGV di Pisa, sita in via della Faggiola, 32.



ART. 5 – DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE PREESISTENTI

Le Parti definiranno di comune Accordo quali conoscenze tecniche preesistenti e diritti di proprietà intellettuale, detenuti da ciascuna di esse (*background*), siano necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo. A tal fine, ciascuna parte riconoscerà automaticamente all'altra all'atto delle firma del presente Accordo un diritto di uso gratuito di tali conoscenze per la durata e per lo scopo del presente Accordo. Alla scadenza o alla risoluzione dell'Accordo il diritto di accesso al background decadrà di diritto.

ART. 6 – IMPEGNI ECONOMICI

A titolo di contributo a sostegno delle attività di ricerca, il Dipartimento riconoscerà all'INGV la somma di € 2.500 (duemilacinquecento/00) in accordo con quanto previsto dal progetto "Clima ed eventi estremi in Versilia tra passato presente e futuro: integrazione innovativa di tecniche di indagine geoarcheologica, geochimica e simulazioni numeriche" finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, responsabile dott.ssa Monica Bini.

Per le future attività oggetto del presente accordo le Parti converranno il trasferimento di importi a seguito di specifiche pattuizioni formalizzate con scambio di lettere.

Il presente atto è stipulato ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e risulta fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72.

Le Parti danno atto che le attività di cui al presente atto non sono imponibili IVA essendo individuate e realizzate nel perseguimento dei propri fini istituzionali.



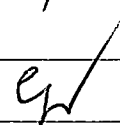
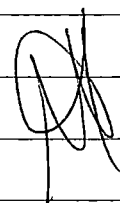
Il contributo messo a disposizione dal Dipartimento sarà erogato in un'unica rata, dopo la firma del presente Accordo dietro presentazione di nota da parte dell'INGV. Le parti si impegnano a fornire, su richiesta dell'altra parte, relazione dettagliata sull'attività svolta.

ART. 7 – RISULTATI DELLE ATTIVITA'

Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle attività oggetto della collaborazione di cui al presente Accordo, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche di comune interesse porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari quota, salvo si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al conseguimento del risultato inventivo. Le attività della collaborazione non hanno comunque come fine il perseguimento di risultati brevettabili.

ART. 8 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

I risultati realizzati congiuntamente potranno essere pubblicati e/o resi noti includendo tutti gli autori coinvolti, salvo gli eventuali e marginali casi in cui l'autorizzazione potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati alla tutela e allo sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati. In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo



espressamente il contributo dell'altra Parte. Se tali pubblicazioni dovessero contenere dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, ciascuna Parte dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra Parte.

ART. 9 – ASSICURAZIONI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

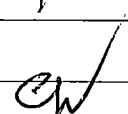
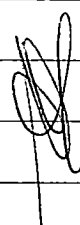
Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative richieste dalle normative vigenti per il proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi dell'altra Parte in esecuzione delle attività del progetto. I dipendenti dell'Università di Pisa afferenti al Dipartimento fruiscono di tutela INAIL nella formula della gestione conto Stato e sono altresì coperti da polizza di responsabilità civile. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività del progetto ed è tenuto, prima dell'espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

ART. 10 – RESPONSABILITA'

Ciascuna Parte sopporterà le proprie perdite e danni derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, salvo quelle perdite e danni imputabili a dolo o colpa grave dell'altra parte. Ciascuna Parte esonera e manleva l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse ad essa derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo da parte di proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

ART. 11 – RISOLUZIONE DELL' ACCORDO

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo



stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto. La risoluzione non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Accordo già eseguita. La risoluzione non comporta alcun diritto di una Parte di avanzare nei confronti dell'altra richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con il presente Accordo.

ART. 12 – FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA

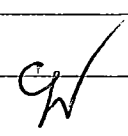
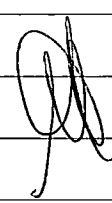
Ciascuna Parte si obbliga ad informare l'altra Parte dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore e d'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che non consentano il rispetto degli adempimenti di cui al presente Accordo e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno dell'altra Parte. Le circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta dovranno, comunque, essere sempre provate.

ART. 13 - RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' SCIENTIFICHE E DELL'ACCORDO

L'INGV designa la Dott.ssa Ilaria Isola quale responsabile scientifico delle attività oggetto dell'Accordo.

Il Dipartimento designa la Dott.ssa Monica Bini quale responsabile scientifico dell'Accordo.

L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera di una delle Parti dovrà essere comunicata con un preavviso di 15 giorni per iscritto



all'altra Parte.

ART. 14 – MODIFICHE DELL'ACCORDO

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per atto scritto tra le Parti.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie nell'esecuzione ed interpretazione del presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

ART. 16 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003.

Art. 17 – BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente Accordo viene redatto in originale, in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Esso è soggetto all'imposta di bollo, alla quale provvede ciascuna parte per la copia di spettanza assolvendola in modo virtuale, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, con spese a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo assolta in maniera virtuale dal Dipartimento per la parte di propria spettanza con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Pisa nr. 27304 del 07/06/2016.

Art. 18 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA'

Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010. Nei casi di violazione delle disposizioni di legge, il

Dipartimento procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Istituto Nazionale di Geofisica

Per il Dipartimento di Scienze

e Vulcanologia

della Terra, dell'Università di Pisa

Il Presidente

Il Direttore

PROF. CARLO DOGLIONI

PROF. SERGIO ROCCHI

